

Statuto della Associazione di Promozione Sociale

“BURRITOS APS”

DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – È costituita l'Associazione denominata BURRITOS APS, con sede a Varese (VA), in piazza Repubblica, 5. L'Associazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale anche al di fuori del Comune sopra indicato. Il trasferimento all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione dell'Associazione BURRITOS APS è il Consiglio Direttivo. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – L'Associazione promuove il riconoscimento e l'apertura verso ogni forma di identità culturale, la pace fra i popoli, la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Persegue la valorizzazione delle minoranze, della memoria storica e linguistica e degli scambi fra diverse culture.

Art. 3 – L'Associazione di promozione sociale BURRITOS è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 4 – L'Associazione promuove e incentiva le espressioni artistiche, i progetti di ricerca, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, tramite l'organizzazione di attività a beneficio degli associati e di terzi, fra cui attività didattiche e di tipo editoriale, mostre, concorsi, rassegne, incontri, attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle arti e della cultura in senso lato, anche tramite la proposta di eventi, convegni e percorsi didattici organizzati allo scopo di prevenire la dispersione scolastica e i disturbi dell'apprendimento e contrastare la povertà educativa, così come ad attenuare mediante l'attività sociale l'isolamento culturale ed esistenziale delle categorie di cittadini meno integrati o

rappresentati. L'Associazione promuove lo sviluppo cognitivo dei bambini e dei ragazzi anche tramite la proposta di giochi educativi e didattici destinati a varie fasce d'età, manuali per genitori ed educatori e tramite l'organizzazione di laboratori, presentazioni e seminari; si organizza altresì per avvicinare, accogliere e coinvolgere le persone interessate a una vita sociale motivante e fondata sullo scambio, la cooperazione e la scoperta reciproca. Considera l'espressione artistica un mezzo essenziale per il conseguimento di tali scopi.

Gli ambiti ai quali l'Associazione rivolge particolare attenzione sono: l'arte letteraria, la saggistica, la pedagogia, la traduzione, lo scambio linguistico, gli studi storici e antropologici; le attività volte a promuovere la diffusione di una libera e autonoma cultura dei popoli e delle relazioni interculturali e interlinguistiche; l'arte scenica, teatrale e coreutica; le arti plastiche e figurative (vedi anche lettere: d), i), l), m), v), w), del comma 1, art. 5, D.Lgs. 117/2017).

ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 5 – L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché queste assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Tali attività, di carattere accessorio e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, possono includere la proposta di prodotti editoriali, spesso pubblicati con propri marchi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo con apposita delibera.

Art. 6 – L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e tramite la proposta di altri beni e servizi, includendo risorse proprie e di terzi, quali volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 – L'Associazione può, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, affiliarsi e/o aderire a quante federazioni nazionali ritenga confacenti alle proprie possibilità e rispondenti ai propri scopi sociali.

LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 8 – Al fine di garantire la massima trasparenza e l'esercizio democratico nelle proprie attività, l'Associazione si impegna, attraverso il proprio Consiglio Direttivo a redigere, a tenere aggiornati e a rendere disponibili presso la propria sede (oppure presso professionisti di cui l'Associazione si avvalga) i seguenti documenti e libri sociali: Libro degli Associati; Registro dei Volontari che prestino attività in modo non occasionale; Libro delle Assemblee e delle Delibere assembleari, con relativi verbali e rendiconti economico-finanziari; Libro delle Assemblee e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Gli Associati hanno diritto di esaminare tali documenti e libri Associativi durante gli orari di apertura della sede, in modo libero e con la supervisione di un Consigliere, oppure facendone richiesta scritta indirizzata al Presidente.

AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 – L'Associazione ammette le seguenti categorie di Associati: Onorari, Sostenitori, Ordinari. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita democratica dell'Associazione, godono di pari diritti e sono chiamati al rispetto delle medesime norme. La mancata accettazione dei termini del presente Statuto, ovvero atteggiamenti e/o posizioni contrastanti con il bene dell'Associazione e/o degli ideali a cui essa è ispirata, possono determinare il diniego all'iscrizione o al rinnovo, e l'eventuale sospensione o espulsione dalla qualità di Associato.

Tutti possono chiedere di associarsi, anche se non maggiorenni, purché rappresentati da chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'Associazione non tollera alcun tipo di discriminazione, né economica né di altra natura. La vita associativa è aperta a tutti.

Art. 11 – L'ammissione di un nuovo Associato avviene con delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

È inoltre possibile ammettere alla qualità di Associato altri Enti del Terzo Settore. In tal caso, la domanda di iscrizione dovrà essere presentata dall'Ente stesso, mediante uno dei suoi rappresentanti o delegati. L'ammissione avviene, come per le altre categorie di Associati, con delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di non accogliere una richiesta di ammissione, avrà il dovere di comunicare o, nel caso in cui la comunicazione non fosse possibile, di rendere disponibili entro sessanta giorni, presso la sede dell'Associazione, le ragioni del diniego. L'interessato potrà, entro sessanta giorni, a decorrere da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci, nel corso della prima convocazione utile, l'assemblea degli Associati o un altro organo designato dall'Assemblea stessa.

È facoltà del Consiglio Direttivo eleggere, quali Associati onorari, coloro i quali rappresentino in modo particolare i valori dell'Associazione. Possono inoltre essere iscritti di diritto quali Associati onorari e senza obbligo di versamento della quota annuale d'iscrizione, i Presidenti decaduti dal Consiglio Direttivo e gli Associati Fondatori dell'Associazione, fatta salva, anche per queste categorie, la decadenza per grave colpa, dolo o danno nei confronti dell'Associazione stessa.

Art. 12 – Alle categorie di Associato, ordinario o sostenitore, possono essere ammessi tutti coloro i quali, avendo ricevuto parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, condividano i principi su cui si fonda l'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto.

È riconosciuto come Associato sostenitore colui che, oltre all'annuale quota d'iscrizione, decida di versare un ulteriore importo, a titolo appunto di sostegno, ovvero donando all'Associazione beni mobili e/o immobili. Spetterà al Consiglio Direttivo la decisione di accettare o rifiutare tale donazione. La quota annuale di iscrizione per gli Associati ordinari viene fissata al termine di ogni anno dal Consiglio Direttivo. L'organo stesso può concedere agevolazioni a particolari categorie di persone.

Art. 13 – Tutte le categorie degli Associati hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, con uguale possibilità di frequentare la sede sociale quando previsto, e di partecipare alle manifestazioni promosse.

Art. 14 – Gli Associati che non rinnovino la tessera Associativa entro il 31 dicembre di ogni anno decadranno da ogni diritto sociale. La riammissione automatica degli stessi avverrà con il pagamento della nuova quota sociale in corso d'anno.

Art. 15 – Un Associato può essere espulso in qualunque momento nel caso contravvenga gravemente alle norme civili o ai criteri di ammissione, e in genere per grave colpa, o dolo. L'espulsione avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – È facoltà di ogni Associato di recedere in ogni momento dall'Associazione. Per farlo, dovrà presentare richiesta in forma libera al Consiglio Direttivo. L'esecutività avrà luogo all'atto del ricevimento della richiesta stessa.

Art. 17 – La quota associativa non è rivalutabile né rimborsabile, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 18 – Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione, proposta dagli Associati, ancorché rientrante negli scopi statutari, è subordinata al previo assenso deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Gli organi dell'Associazione sono i seguenti: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; l'Organo di Controllo (se nominato); l'Organo di Mediazione (se nominato).

ASSEMBLEA

Art. 20 – L'Assemblea degli Associati può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione dell'annuale rendiconto economico finanziario e a chiusura dell'anno solare per l'approvazione delle attività previste per l'anno seguente.

La convocazione in seduta straordinaria può avvenire in ogni momento per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 2/5 (due quinti) degli Associati.

La convocazione verrà effettuata mediante esposizione in bacheca presso la sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero con invio di posta elettronica all'indirizzo comunicato all'atto del tesseramento.

Nell'avviso di convocazione saranno specificati oltre all'ordine del giorno dei lavori e al luogo di ritrovo, la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione (minimo un'ora dopo).

Art. 21 – Tutti gli Associati, inclusi quelli onorari, hanno diritto di voto, purché si trovino nelle seguenti condizioni: abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

siano in regola con il pagamento delle quote sociali; abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno tre mesi.

Art. 22 – Ciascun Associato ha diritto a un unico voto. Agli Associati che siano Enti del Terzo Settore, tuttavia, possono essere attribuiti, con delibera scritta del Consiglio Direttivo e comunque in modo previo alla convocazione dell'Assemblea degli Associati, più voti, sulla base del numero degli Associati o aderenti agli enti stessi, sino a un massimo di cinque.

Art. 23 – Ogni Associato ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Nessun Associato può ricevere più di tre deleghe.

Art. 24 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà degli Associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti/rappresentati.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati convenuti/rappresentati.

Art. 25 – L'Assemblea vota la scelta del coordinatore della seduta per alzata di mano. Chiunque tra gli Associati presenti potrà svolgere la funzione di verbalista.

Art. 26 – L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo o proporre la revoca. I membri eleggibili sono scelti fra gli Associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto di esercizio;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti per danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto e alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- h) ratificare l'ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le proposte degli Associati devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione. Copia del verbale o delle delibere assembleari dovrà essere esposta nell'Albo Sociale e consultabile dagli Associati nei giorni di apertura della sede sociale.

VOLONTARIATO E COLLABORAZIONI

Art. 27 – L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità di promozione sociale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati. Sono volontari gli Associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Volontari figurano in un apposito registro, la cui redazione e aggiornamento rientra nelle responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – L'attività svolta dai Volontari non è retribuita in alcun modo. A ciascun Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata: ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000, purché queste non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili.

È compito del Consiglio Direttivo stabilire quali sono le tipologie di spesa e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

Art. 29 – L'Associazione, per fornire ai Volontari le dovute garanzie, si impegna ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 30 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 31 – La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 32 – Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive. Per l'elezione dei singoli organi sociali, l'Assemblea dovrà essere indetta con avviso di convocazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.

Art. 33 – Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un'apposita commissione, composta da un presidente e due scrutatori scelti tra gli Associati, che avrà il compito di predisporre l'elenco degli Associati aventi diritto di voto, l'elenco dei candidati, nonché il materiale necessario alla votazione. La commissione dirige la votazione e ne garantisce la correttezza. Le votazioni si svolgeranno così:

1. La lista degli Associati aventi diritto a votare dovrà essere depositata presso la sede sociale almeno dieci giorni prima delle elezioni;
2. Le votazioni avranno inizio dopo aver esaurito la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
3. Le elezioni si effettueranno con voto palese per alzata di mano, dietro chiamata da parte della commissione di tutti i nominativi dei candidati, uno per uno.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Terminata la consultazione elettorale la commissione provvederà ad annunciare i risultati definitivi e poi si scioglierà.

Eventuali proteste o ricorsi riguardanti la votazione dovranno essere sottoposti al Consiglio Direttivo, che in modo insindacabile potrà pronunciarsi a favore della votazione o esprimere parere contrario, chiedendo che questa venga ripetuta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 34 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri strategici e operativi. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli Associati. Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) elegge il Tesoriere e il Segretario;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predisponde e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generali esperibili dall'Associazione;
- g) predisponde annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- h) predisponde annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) riceve, accetta e respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
- m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine alla perdita dello status di Associato;
- o) reperisce e gestisce i fondi per la gestione ordinaria e straordinaria anche tramite il ricorso al credito bancario;
- p) rappresenta l'Associazione in ogni ordine e grado di giudizio.

Art. 35 – Il Consiglio Direttivo è composto da almeno quattro Consiglieri. A esso sono riservate le competenze inerenti lo svolgimento esecutivo, tecnico, amministrativo e organizzativo, tra cui: progettazione annuale delle attività associative; redazione di bilancio preventivo e consuntivo; reperimento e gestione dei fondi per la gestione ordinaria e straordinaria anche tramite ricorso al credito bancario; rappresentanza dell'Associazione in ogni ordine e grado di giudizio.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di nominare al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione. Tali cariche hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui una delle cariche succitate rimanga vacante, ad esempio per rinuncia, allontanamento, dimissioni anticipate, di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà tempestivamente votare un nuovo membro, scegliendolo tra i Consiglieri in carica o tra gli Associati, al fine di ricoprire il posto vacante.

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri delegati, ai quali avrà facoltà di attribuire i poteri che riterrà opportuni.

Art. 38 – Le cariche esercitate nel Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali oneri di trasferta e delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 39 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Viene eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanze. Presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di ballottaggio. In caso di mancanza di uno o più Consiglieri, anche a seguito del mancato raggiungimento del numero prestabilito, egli ha la facoltà di cooptare fino a un Consigliere, purché Associato dell'Associazione.

Art. 40 – Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle varie attività esecutive e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Condivide il diritto di gestione di pagamenti e incassi per conto e a nome dell'Associazione.

Art. 41 – Il Tesoriere predispose, in collaborazione con il Segretario, lo schema di bilancio dell'Associazione, che verrà sottoposto, previo esame del Presidente e del Vice-Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati; tiene aggiornati i documenti contabili e prende in consegna i beni mobili e immobili.

Art. 42 – Il Segretario tiene aggiornato il libro degli Associati e compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. Provvede inoltre alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a mezzo di regolari mandati sottoscritti dal Presidente.

Art. 43 – Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio (tre anni) dal giorno della sua elezione, fatte salve le disposizioni di legge, e potrà essere rieletto. Rimane in carica fino a nuove elezioni. Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio fanno ritenere dimissionario l'intero Consiglio.

Art. 44 – Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione dei Consiglieri effettuata dal Presidente, o suo incaricato, dovrà avvenire con preavviso, anche telefonico o tramite mezzi telematici, di almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con l'approvazione di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

Art. 45 – Il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti al fine di meglio disciplinare il funzionamento interno e gestire i beni dell'Associazione.

Art. 46 – I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza, confidenzialità e rispetto, circa i temi e le opinioni espresse dagli appartenenti al Consiglio Direttivo.

ALTRI ORGANI: REVISORI E MEDIATORI

Art. 47 – Organo di Controllo e Revisione Legale – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati nell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dovrà eleggere un Organo di Controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 48 – Organo di Mediazione – Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Associati, ovvero tra questi e l'Associazione o uno degli organi associativi saranno devolute a un Organo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/2010.

Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, a insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire all'Autorità Giudiziaria.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 49 – L'approvazione di modifiche al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo su mandato dell'Assemblea degli Associati.

Art. 50 – Lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di almeno quattro quinti degli Associati aventi diritto al voto. L'uso della ragione sociale, in caso di scioglimento, spetterà esclusivamente agli Associati fondatori l'Associazione. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo (se nominati), dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

BILANCIO - ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 51 – Gli esercizi finanziari decorrono dalla data del 1 gennaio al 31 di dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio la decorrenza sarà dalla data di costituzione dell'Associazione (specificata nell'Atto Costitutivo) al 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 86 del D.Lgs. 117/2017 e ha obbligo di predisporre annualmente un rendiconto economico-finanziario consuntivo, che deve contenere l'ammontare della quota sociale annua, nonché un bilancio di previsione rispetto alle attività da svolgere.

Fintanto che le entrate dell'Associazione saranno inferiori a 220.000,00 euro il bilancio consuntivo potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (comma 2), utilizzando la modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (sentito il consiglio nazionale del Terzo Settore). Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa (o ancora nella nota integrativa al bilancio).

Art. 52 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote di iscrizione annuali degli Associati e/o eventuali elargizioni da parte degli stessi o da parte di terzi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria; entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento, quali ad esempio feste e concorsi anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo, della cittadinanza attiva e della promozione sociale.

Tipologie di Entrate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 e dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 53 – L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali, per gli scopi previsti dallo Statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

Art. 54 – Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, somme accantonate, beni mobili e immobili, lasciti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 55 – Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superino i centomila mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare

annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organi di Controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56 – Per quanto non sia previsto nel presente Statuto valgono le vigenti norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di associazionismo, vigenti all'atto di applicazione.

Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017, è composto da quindici facciate. Esso entra in vigore a partire dal 14 settembre 2020 per approvazione all'unanimità da parte degli Associati convenuti in sede di Assemblea straordinaria.

Varese, 14 settembre 2020

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO